

DECRETO DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST
SISMA 2016

Oggetto: Approvazione Linee Guida e modello di autocertificazione dei candidati per lo svolgimento dei concorsi dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente decreto;

VISTO l'art.16 della legge regionale 15.10.2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

VISTO il decreto legge 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i.;

VISTA l'ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 96 del 1^a aprile 2020;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1441 del 23/11/2016 concernente "Articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. Conferimento incarico di direzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016".

VISTO il decreto del direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione n. 2086 del 27 maggio 2020 per l'assunzione a tempo determinato e pieno di n. 197 unità per le esigenze dell'Ufficio speciale per la ricostruzione;

DECRETA

- di approvare le Linee Guida per lo svolgimento dei concorsi dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione in attuazione dell'Ordinanza del Commissario del Governo n. 96 del 1^a aprile 2020 di cui all'allegato A;
- di approvare inoltre il modello di autocertificazione da compilare da parte dei candidati alle singole procedure concorsuali ai fini dell'accesso alla prova d'esame di cui all'allegato B;
- di stabilire che gli allegati A e B formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 64/2014 e s.m.i.;



- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2003 n. 17.

**Il Direttore USR Marche
Cesare Spuri**

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Articoli 3, comma 1 e 50-bis, comma 1-ter del decreto legge 189/2016 recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i.
- Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 96/2020.

Motivazione ed esito del procedimento

Il decreto legge n. 189/2016, all'articolo 3, comma 1, periodi 1 e 2, prevede che per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli Enti locali interessati, un ufficio comune denominato Ufficio speciale per la ricostruzione, sulla base di uno schema di convenzione predisposto dal Commissario straordinario, e rinvenibile nell'ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 1 del 10/11/2016, la quale all'articolo 10 dell'allegato stabilisce che all'USR è preposto un direttore e che l'assegnazione delle risorse umane necessarie allo stesso, nonché la relativa disciplina sono regolati dalle norme vigenti nell'ambito dell'ordinamento regionale.

Lo stesso articolo 3, comma 1, periodi 3, 4 e 6, del decreto legge n. 189/2016 prevede inoltre che le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tale ufficio, nonché la dotazione del personale destinato allo stesso, a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni, prevedendo altresì l'assunzione di altro personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dell'Ufficio, con forme contrattuale flessibili o con rapporti di lavoro di natura subordinata a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea.

L'articolo 50-bis, comma 1 ter, del precitato decreto legge ha introdotto la possibilità per il Commissario straordinario di autorizzare con proprio provvedimento gli Uffici speciali per la ricostruzione e i comuni a stipulare, nei limiti previsti dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020, con le modalità previste al comma 1 e al comma 2 dello stesso articolo, fino a 200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020, stabilendo nel contempo che alla ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari e alla definizione dei tempi, modalità e criteri per la regolamentazione della medesima previsione di legge si sarebbe provveduto con ordinanze dello stesso Commissario.

Al riguardo è stata adottata l'Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione del 1° aprile 2020 n. 96, la quale per l'USR Marche determina una possibilità di reclutamento di n. 116 unità di personale aggiuntive rispetto a quelle già in organico.



La concreta attuazione di tale ordinanza è stata tuttavia condizionata dall'adozione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di specifici decreti connessi a contenere e ridurre il fenomeno di contagio correlato all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del Covid-19 ha infatti reso necessari provvedimenti di protezione che hanno comportato, nella cosiddetta fase 1 dell'emergenza, la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso all'impiego in tutte le pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020. Il periodo di sospensione è terminato il 15 maggio 2020.

La mobilità interregionale e/o estera dei candidati per la partecipazione alle prove concorsuali, anche al fine di tutelare i diritti di cui all'art. 97 della costituzione, è disposta, a far data dal 3 giugno 2020, ai sensi del DL 33/2020.

Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione abbiano positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi, una delle conseguenze degli stessi è stata quella di incidere fortemente sulla capacità di tutte le pubbliche amministrazioni di far fronte alle proprie esigenze di reclutamento del personale e in particolare per l'Ufficio Speciale per la ricostruzione al reclutamento discendente dal comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, e, segnatamente dall'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 96 del 1^a aprile 2020 concernente: "Autorizzazione all'assunzione di nuovo personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50-bis, comma 1-ter del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189."

Con l'entrata in vigore del decreto legge 19/05/2020 n. 34, che è intervenuto anche in tema di assunzioni nella pubblica amministrazione, è stata invece impressa un'accelerazione ai concorsi pubblici mediante la previsione di una disciplina orientata a garantire forme di semplificazione in relazione all'emergenza COVID-19, per il periodo di tempo dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto e fino al 31 dicembre 2020.

Tra le diverse disposizioni ivi recate è stato previsto, sempre in relazione all'emergenza COVID-19, che per lo svolgimento delle prove concorsuali sarà necessario adottare una serie di misure logistiche e precauzionali al fine di garantirne la completa sicurezza e contenere il rischio di contagio, anche in relazione al considerevole afflusso di partecipanti.

Rilevato quindi che in base alla normativa vigente l'Ufficio Speciale per la ricostruzione può riprendere lo svolgimento delle procedure concorsuali autorizzate con la precitata Ordinanza commissariale, anche con modalità in presenza dei candidati, è necessario definire specifiche linee guida finalizzate a favorire lo svolgimento delle stesse realizzando un corretto bilanciamento tra la salvaguardia delle esigenze organizzative connesse al reclutamento del personale e la necessità imprescindibile di garantire condizioni di tutela della salute dei partecipanti alle procedure concorsuali, nonché del personale e dei collaboratori impegnati a diverso titolo nello svolgimento delle procedure stesse.

Al riguardo è stato formato l'allegato A che contiene le linee guida per l'espletamento delle procedure concorsuali quale atto di indirizzo, che dovrà poi essere declinato in concreto mediante indicazioni operative per lo svolgimento delle prove d'esame connesse alle 5



distinte procedure indette con decreto del direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione n. 2086 del 27 maggio 2020 per l'assunzione a tempo determinato e pieno di n. 197 unità per le esigenze dell'Ufficio speciale per la ricostruzione., di cui n. 90 categoria C/TS Assistente tecnico specialista, n. 5 categoria C/IT Assistente sistemi informativi e tecnologici, n. 40 D/TS Funzionario tecnico specialista, n. 50 C/AF Assistente amministrativo contabile e n. 12 categoria D/AF Funzionario amministrativo e finanziario, tenendo conto del numero dei candidati interessati alla partecipazione, della dimensione degli spazi disponibili per le diverse prove in presenza e del rispetto dei diritti di trasparenza e partecipazione al procedimento riservati ai candidati.

Con il presente atto pertanto sono approvate le Linee Guida per lo svolgimento dei concorsi dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione in attuazione dell'Ordinanza del Commissario del Governo n. 96 del 1^a aprile 2020 di cui all'allegato A, nonché il modello di autocertificazione da compilare da parte dei candidati alle singole procedure concorsuali ai fini dell'accesso alla prova d'esame di cui all'allegato B, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Si attesta, infine, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 64/2014 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore USR Marche
Cesare Spuri

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

A. LINEE GUIDA

B. AUTOCERTIFICAZIONE DEL CANDIDATO

